



Città di
Cologno Monzese

REGOLAMENTO DEL GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE DI COLOGNO MONZESE

ai sensi dell'art. 35, comma 1, del D.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 ed in attuazione della Direttiva del Ministro per la Protezione Civile e le politiche del mare del 22 dicembre 2022, avente ad oggetto *"Approvazione di uno schema – tipo di regolamento contenente gli elementi fondamentali per la costituzione di Gruppi comunali di volontariato di protezione civile"*

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 23 aprile 2024

INDICE

<i>Art. 1 - Costituzione Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile</i>	<i>3</i>
<i>Art. 2 – Il Sindaco</i>	<i>3</i>
<i>Art. 3 - Obiettivi del Gruppo</i>	<i>3</i>
<i>Art. 4 - Attività del Gruppo</i>	<i>4</i>
<i>Art. 5 - Ammissione al GRUPPO, esclusione, limiti di partecipazione</i>	<i>4</i>
<i>Art. 6 - Volontari effettivi</i>	<i>5</i>
<i>Art. 7 - Perdita della qualità di appartenente al GRUPPO</i>	<i>6</i>
<i>Art. 8 - Diritti dei volontari</i>	<i>6</i>
<i>Art. 9 - Doveri dei volontari</i>	<i>7</i>
<i>Art. 10 - Organi del GRUPPO</i>	<i>7</i>
<i>Art. 11 - Assemblea dei Volontari iscritti al GRUPPO</i>	<i>8</i>
<i>Art. 12 - Consiglio Direttivo</i>	<i>8</i>
<i>Art. 13 – Coordinatore operativo</i>	<i>9</i>
<i>Art. 14 - Organizzazione operativa del GRUPPO</i>	<i>10</i>
<i>Art. 15 - Sede Operativa, attrezzature/dotazioni tecniche, vestiario e DPI</i>	<i>11</i>
<i>Art. 16 - Norme amministrative e finanziarie</i>	<i>11</i>
<i>Art. 17 - Commissione elettorale</i>	<i>12</i>
<i>Art. 18 - Candidature e votazioni</i>	<i>12</i>
<i>Art. 19 – Elezioni</i>	<i>13</i>
<i>Art. 20 – Disposizioni finali</i>	<i>13</i>
 <i>DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE TOTALE DI QUANTO CONTENUTO NEL REGOLAMENTO INTERNO DEL GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE DI COLOGNO MONZESE.</i>	 <i>15</i>

Art. 1 - Costituzione Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile

1. È costituito con delibera di Consiglio comunale n. 21 del 29.03.1999 il Gruppo comunale di Volontariato di Protezione Civile di Cologno Monzese, di seguito "Gruppo", nella sede legale del Comune di Cologno Monzese sito in via Mazzini, n. 9 presso il Municipio e nella sede operativa collocata in apposita struttura ubicata in via Boccaccio, n. 4, in conformità a quanto previsto dall'art. 35, comma 1, del D.lgs. n. 1/2018 e, in quanto compatibile, dall'art. 21 del D.lgs. n. 117/2017.
2. Il GRUPPO è un Ente del Terzo Settore costituito in forma specifica, composto esclusivamente da cittadine e cittadini dell'unione europea, o cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti, che scelgono di aderire volontariamente.
3. Il Comune provvede all'iscrizione del GRUPPO nell'elenco territoriale del Volontariato di Protezione Civile della Lombardia, e nel Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore (RUNTS), ai sensi dell'art. 11 del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 106/2020, nella sezione "*Altri Enti del Terzo Settore*".

Art. 2 – Il Sindaco

1. Il Sindaco, ai sensi degli artt. 3, lett. c), 6 e 12 del D.lgs. n. 1/2018, in qualità di autorità territoriale di Protezione Civile, provvede all'impiego del volontariato di protezione civile a livello comunale sulla base degli indirizzi nazionali e regionali, anche per lo svolgimento integrato e coordinato delle attività del GRUPPO; il Sindaco è, altresì, responsabile della disciplina di procedure e modalità di organizzazione dell'azione amministrativa a supporto del GRUPPO, al fine di assicurarne la prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi di cui all'art. 7 del D.lgs. n. 1/2018.
2. Il Sindaco è legale rappresentante del GRUPPO e, fatta salva la presentazione dell'istanza per l'iscrizione al RUNTS, può delegare a un soggetto dell'amministrazione comunale lo svolgimento di alcune o tutte le attività previste ai sensi del presente regolamento.

Art. 3 - Obiettivi del Gruppo

1. Il GRUPPO, quale Ente del Terzo Settore costituito in forma specifica, ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, comma 2 del D.lgs. n. 117/2017, esercita in via esclusiva attività di protezione civile di cui alla lett. y), del comma 1 dell'art. 5, del D.lgs. n. 117/2017, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. Il GRUPPO concorre al servizio nazionale di protezione civile ed è costituito per le finalità di cui all'art. 1 del D.lgs. n. 1/2018, ovvero per tutelare la vita, l'integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o

derivanti dall'attività dell'uomo, e viene impiegato ai sensi del D.lgs. 1/2018, e sulla base degli indirizzi nazionali e regionali in materia di protezione civile.

Art. 4 - Attività del Gruppo

1. L'impiego del volontariato di protezione civile avviene in conformità alle disposizioni vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza dei volontari di protezione civile di cui al D.lgs. n. 81/2008 e atti conseguenti.
2. Il GRUPPO, nel perseguire i propri obiettivi, laddove attivato, secondo forme di coordinamento e modalità operative previste dalle normative vigenti in materia, opera, in particolare, in occasione di:
 - eventi emergenziali di protezione civile di cui all'art. 7 del D.lgs. n. 1/2018;
 - attività ed eventi a rilevante impatto locale di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 novembre 2012;
 - attività di prevenzione dei rischi e supporto alla pianificazione di emergenza, ai sensi degli artt. 18, 22, 32 e 38 del D.lgs. n. 1/2018;
 - attività addestrative e formative funzionali all'attività di protezione civile;
 - attività di informazione alla popolazione sulla preparazione al rischio;
 - attività ed iniziative di raccolta fondi, compatibili con le disposizioni in materia di attivazione e impiego dei volontari di protezione civile, anche attraverso la previsione di lasciti, donazioni e/o contributi a favore del Comune e finalizzati a finanziare le attività del Gruppo comunale secondo le disposizioni appositamente previste dal Comune.
3. Il GRUPPO opera nel rispetto delle indicazioni operative del Sindaco e delle direttive previste dal Piano di Protezione Civile del Comune di riferimento, in coerenza con le disposizioni operative nazionali e regionali di protezione civile, nonché delle direttive del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di protezione civile.
4. Il Comune, ai sensi della normativa vigente in materia, tiene:
 - il Registro dei Volontari iscritti;
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, come da successivo articolo 12;
5. Il GRUPPO ha accesso ai registri sopra citati.

Art. 5 - Ammissione al GRUPPO, esclusione, limiti di partecipazione

1. Possono essere ammessi al GRUPPO i cittadini dell'Unione Europea e quelli non comunitari regolarmente soggiornanti, senza distinzione di sesso, di etnia, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali.

2. Possono aderire al GRUPPO, previa autorizzazione da parte dell'esercente la responsabilità genitoriale, in coerenza con la legislazione vigente in materia, i minorenni, i quali possono essere impiegati per lo svolgimento delle attività del GRUPPO, ad eccezione delle attività operative previste in emergenza. Gli associati minorenni esprimono il voto in Assemblea attraverso colui che ne esercita la responsabilità genitoriale/tutore.
3. Al GRUPPO, quale Ente del Terzo Settore costituito in forma specifica possono, altresì, aderire i dipendenti comunali, ferme restando le incompatibilità previste dalle disposizioni statutarie in materia.
4. L'ammissione al GRUPPO è subordinata alla presentazione di apposita domanda a cui devono essere allegati i documenti/dichiarazioni in essa richiesti e, in particolare:
 - autocertificazione in carta libera della residenza e del domicilio;
 - elementi utili all'immediato reperimento (e-mail, numeri telefonici, pec, ecc.);
 - copia del documento di identità in corso di validità;
 - copia del Codice Fiscale.
5. L'ammissione avviene a seguito di espletamento della fase istruttoria con atto del Comune e viene comunicata all'interessato e al Coordinatore operativo del GRUPPO di cui all'articolo 13.
6. In caso di rigetto motivato, il Sindaco o suo delegato deve darne comunicazione all'interessato e al Coordinatore operativo.
7. Il Comune promuove e incentiva l'adesione dei cittadini al GRUPPO, anche mediante campagne di adesione periodiche attraverso apposita programmazione in coerenza con le iniziative di formazione.
8. Eventuali altri requisiti per l'ammissione al GRUPPO sono indicati dal Comune secondo quanto previsto dalle prerogative pubblicistiche dell'Ente.

Art. 6 - Volontari effettivi

1. Sono volontari effettivi i cittadini dell'unione europea e i cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti che scelgono di aderire volontariamente al GRUPPO e che superano con esito positivo il corso di addestramento, come definito dalle vigenti norme regionali e, qualora previsto, il periodo di prova della durata di sei mesi, fermo restando il superamento di ulteriori specifici programmi formativi definiti dall'Amministrazione comunale. Durante il periodo di prova i volontari sono affiancati dai volontari effettivi, già operativi.
2. Ai volontari effettivi, che vengono iscritti nel registro dei volontari, verranno consegnati:
 - copia della polizza assicurativa di cui all'articolo 8, comma 2, che garantisce la copertura anche durante il periodo di prova di cui al comma 1;
 - tesserino di appartenenza al Gruppo;
 - vestiario e DPI idonei.

- copia del Regolamento.

Art. 7 - Perdita della qualità di appartenente al GRUPPO

1. La qualità di appartenente al GRUPPO si perde per:
 - recesso volontario presentato dal volontario;
 - assenza ingiustificata da ogni attività per la durata di almeno 6 mesi continuativi o per incompatibilità con l'azione operativa del GRUPPO;
 - perdita dei requisiti di ammissione di cui all'articolo 5 del presente regolamento;
 - utilizzo improprio non coerente con le attività di Protezione Civile o per danneggiamento con dolo dei mezzi e materiali in dotazione al GRUPPO;
2. La perdita di qualità di appartenente al GRUPPO - con giustificate motivazioni da comunicare all'interessato - viene proposta dal Coordinatore operativo o dal Sindaco; quest'ultimo, sentito il parere dell'Assemblea dei volontari di cui al successivo art. 11 del presente Regolamento, nel rispetto del principio del contraddittorio, adotta il relativo provvedimento.
3. Il recesso del volontario viene comunicato dall'appartenente al Gruppo in forma scritta, al Coordinatore operativo ed al Sindaco.
4. Una volta persa l'appartenenza al GRUPPO, il volontario ha l'obbligo di restituire l'equipaggiamento personale e le attrezzature affidategli in comodato d'uso, entro 30 giorni dalla effettiva cessazione. In mancanza, gli sarà addebitato, a cura del Comune, il costo del materiale al prezzo corrente per il suo riacquisto.

Art. 8 - Diritti dei volontari

1. Il volontario del Gruppo, quale persona che svolge l'attività di volontariato organizzato di protezione civile in modo spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ai sensi dell'art. 32, comma 1, del D.lgs. n. 1/2018, ha il diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute, con i limiti definiti dall'art. 17, comma 3, del Codice del Terzo settore, se preventivamente autorizzate e documentate, oltre al riconoscimento dei benefici di legge previsti dagli artt. 39 e 40 del D.lgs. 1/2018.
2. I componenti del GRUPPO sono assicurati, a cura e a spese del Comune, secondo le modalità previste dall'art. 18 del D.lgs. n. 117/2017, per lo svolgimento dell'attività di volontario del Gruppo comunale di volontariato di protezione civile.
3. La sorveglianza ed il controllo sanitario del volontario del Gruppo vengono svolti in conformità alle disposizioni normative vigenti in materia.
4. Il volontario, al fine di poter operare, ha diritto di fruire di appositi programmi formativi in tema di protezione civile, anche sulla base degli specifici indirizzi regionali.

Art. 9 - Doveri dei volontari

1. I volontari sono tenuti a:

- assicurare la reperibilità ai fini dell'impiego in caso di emergenza, secondo i turni programmati dal Coordinatore operativo o a comunicare la propria indisponibilità per comprovati motivi;
- conservare e mantenere con cura e diligenza i materiali e le attrezzature loro affidate;
- indossare l'abbigliamento/DPI assegnati dal Comune, astenendosi dall'impiego degli stessi per usi diversi da quello di servizio;
- partecipare alle riunioni e alle assemblee del Gruppo, ai corsi d'addestramento e alle esercitazioni e prove addestrative di Protezione Civile promosse dal Comune, o dal GRUPPO, o alle quali il Comune o il GRUPPO prendono parte, fatti salvi comprovati motivi;
- comunicare prontamente al Comune e al Coordinatore operativo di cui all'articolo 13 ogni variazione dei propri dati personali, ivi compresi la residenza o il domicilio;
- durante gli interventi di Protezione Civile attenersi alle disposizioni emanate dal Comune e/o dalle Autorità di Protezione Civile;
- osservare le prescrizioni del vigente Codice del comportamento del Comune di Cologno Monzese in qualità di collaboratori dell'Amministrazione comunale;
- nell'utilizzo dei social network, dei forum, dei blog o comunque in rete, astenersi da dichiarazioni pubbliche, commenti o informazioni, compresi foto, video, audio, aventi contenuti lesivi dell'immagine del Comune e dei suoi amministratori, Dirigenti e dipendenti, nonché della loro riservatezza e dignità, inoltre avere cura di precisare il carattere personale delle opinioni espresse; in ogni caso, astenersi del tutto dal pubblicare sui social network e comunque in rete, nonché comunicare anche via chat private notizie o informazioni relative all'attività svolta dalla Protezione Civile che la Direzione non abbia preventivamente consentito di diffondere;
- osservare il divieto di portare armi in servizio.

Art. 10 - Organi del GRUPPO

1. Il GRUPPO è dotato dei seguenti organi:

- Assemblea dei volontari iscritti al GRUPPO, come regolamentata all'articolo 11 del presente Regolamento;
- Consiglio Direttivo, la cui disciplina è demandata al successivo articolo 12;
- Coordinatore Operativo, di cui al seguente articolo 13.

2. Ai sensi del R.R. 10/2022, art. 6, comma 5, lettera c), i volontari che assumano una delle cariche previste dal presente Regolamento dovranno rilasciare annualmente la dichiarazione di non aver

riportato condanne penali, anche in via non definitiva, per reati dolosi contro le persone, il patrimonio, la pubblica amministrazione, o l'ordine pubblico.

Art. 11 - Assemblea dei Volontari iscritti al GRUPPO

1. L'Assemblea, costituita da tutti i volontari effettivi del GRUPPO, è il luogo di incontro nel quale gli stessi si possono esprimere e concorrono a fornire gli indirizzi per le attività del Gruppo. È convocata e si riunisce almeno 3 volte l'anno.
2. L'Assemblea è convocata dal Coordinatore operativo, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari, o su istanza della maggioranza dei volontari effettivi.
3. L'Assemblea è valida con la maggioranza del 50% più uno dei volontari effettivi in prima convocazione. Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle disposizioni del codice civile, nel rispetto dell'autonomia degli enti locali.
4. I volontari possono farsi rappresentare a mezzo delega da conferirsi per iscritto e non è ammessa più di una delega.
5. L'Assemblea si esprime con la maggioranza del 50% più uno dei volontari effettivi in merito a:
 - elezione del Consiglio Direttivo o altro organismo analogo con compiti di direzione e coordinamento;
 - elezione e revoca del Coordinatore operativo;
 - elezione e revoca del Vice-Coordinatore operativo;
 - ogni altro argomento demandato per materia, legge o regolamento alla competenza dell'Assemblea ordinaria;
 - la proposta del programma delle attività predisposta dal coordinatore operativo.

Art. 12 - Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea tra i suoi componenti secondo i principi di democraticità di cui all'articolo 11, comma 5 per un periodo di 3 (tre) anni ed è nominato dal Sindaco o suo delegato con apposito Decreto ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera b) del D.lgs. n. 1/2018.
2. Composto da un minimo di 3 ad un massimo di 9 membri, è l'organo di supporto alle attività del Coordinatore operativo.
3. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Coordinatore operativo.
4. Per la validità delle deliberazioni occorre la maggioranza più uno dei membri del Consiglio presenti.
5. Il Consiglio Direttivo si riunisce a seguito di convocazione del Coordinatore operativo e quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi membri. La convocazione avviene, senza obblighi di forma, con mezzi idonei e con preavviso di 5 giorni, salvo i casi di urgenza in cui la convocazione potrà

avvenire senza obbligo di preavviso. Delle riunioni del Consiglio Direttivo, è redatto il verbale sottoscritto dal Coordinatore operativo.

6. Il Consiglio Direttivo, in particolare:

- definisce proposte di organizzazione e programmazione delle attività del GRUPPO, sottoposte all'Assemblea e approvate successivamente dal Sindaco e alla cui attuazione sovrintende il Coordinatore operativo;
- collabora con il Comune alla stesura o alla modifica dei piani di protezione civile;
- definisce proposte di programma, sottoposte all'Assemblea e approvate successivamente dal Sindaco o suo delegato, alla cui attuazione sovrintende il Coordinatore operativo, per la formazione per l'addestramento dei volontari con corsi specifici;
- programma, in accordo con il Comune, la diffusione della cultura di protezione civile presso le scuole e la popolazione anche mediante divulgazione di quanto previsto dai piani comunali di protezione civile;
- rileva le infrazioni disciplinari commesse dal Coordinatore operativo.

Art. 13 – Coordinatore operativo

1. Il Coordinatore operativo dei volontari del GRUPPO è eletto dall'Assemblea dei volontari secondo i principi di democraticità di cui all'articolo 11, comma 5 per un periodo di 3 (tre) anni ed è nominato dal Sindaco o suo delegato con apposito Decreto ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera b) del D.lgs. n. 1/2018.
2. Il Coordinatore operativo può essere rieletto nel limite di due mandati consecutivi, nel rispetto del principio di rotazione delle cariche.
3. Può candidarsi come Coordinatore Operativo un Volontario Effettivo con almeno tre anni di anzianità maturati senza soluzione di continuità nel Gruppo nel periodo immediatamente precedente la candidatura, di provata esperienza e conoscenza delle attività del Gruppo, che abbia preso parte a interventi esterni in emergenza e che garantisca responsabilità, competenza e affidabilità nel coordinamento operativo e nella direzione dei volontari.
4. Il ruolo di Coordinatore operativo è esercitato a titolo gratuito ed è incompatibile con quello di amministratore locale, a qualsiasi livello istituzionale. È incompatibile con altri incarichi o funzioni conferite dal Comune, nonché con il ruolo di dipendente comunale appartenente alla struttura di protezione civile. Eventuali altri casi di incompatibilità al Gruppo sono indicati dal Comune secondo quanto previsto dalle prerogative pubblicistiche dell'Ente.
5. Il mandato del Coordinatore operativo può essere revocato anticipatamente per giusta causa dall'Assemblea con la maggioranza di cui all'art. 11, comma 5. Il Coordinatore operativo può essere

altresì revocato dal Sindaco, con provvedimento motivato, acquisito il parere dell'Assemblea, qualora il suo operato non sia in linea con le indicazioni operative di cui all'articolo 4, comma 2 del presente atto. Il provvedimento di revoca è adottato dal Sindaco o suo delegato.

6. Il Coordinatore operativo organizza le attività del GRUPPO secondo gli indirizzi dell'Assemblea e sulla base del Piano di protezione civile del Comune e, in accordo con il Sindaco, è referente delle attività dei volontari afferenti al GRUPPO.
7. Il Coordinatore operativo relaziona al Sindaco o ad un suo delegato le necessità del Gruppo, nonché rappresenta il GRUPPO nelle sedi istituzionali.
8. Il Coordinatore operativo cura la ricognizione e l'aggiornamento dei compiti e le mansioni che ciascun volontario potrà svolgere, in linea e in osservanza delle specifiche attività formative, qualora richieste, propedeutiche alla piena operatività anche in specifici scenari di intervento.
9. Il Coordinatore operativo individua, se necessario, i Capi Squadra/Vice Capi Squadra. Il caposquadra è un volontario effettivo in servizio da almeno due anni, di comprovata esperienza e conoscenza delle attività del Gruppo, che garantisca la responsabilità, competenza ed affidabilità nel coordinamento operativo e nella direzione dei volontari.
10. Allo stesso compete la programmazione dei turni di reperibilità propri e dei volontari/e del GRUPPO, oltre al costante aggiornamento dei dati relativi agli elenchi di materiali, mezzi, strumenti assegnati in uso al GRUPPO dal Comune.
11. Il Coordinatore operativo porta a conoscenza dei componenti del GRUPPO le direttive impartite dal Sindaco o suo delegato ed è responsabile dei rapporti con i coordinamenti territoriali e con le "Funzioni volontariato" delle diverse sale operative del territorio.
12. Il Coordinatore operativo provvede a trasmettere al Sindaco o suo delegato una relazione dettagliata sull'attività svolta dal GRUPPO nell'anno precedente.
13. L'Assemblea ai sensi dell'art. 11 comma 5, elegge un Vice-Coordinatore, secondo le medesime modalità del Coordinatore operativo, che coadiuva il Coordinatore e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Art. 14 - Organizzazione operativa del GRUPPO

1. In base a quanto previsto dal Piano di protezione civile del Comune e ai rischi del territorio, il Consiglio Direttivo individua le proprie specializzazioni all'interno di quelle previste dal R.R. 10/2022, compatibilmente con le proprie risorse umane e le competenze dei Volontari.
2. Il GRUPPO garantisce ad ogni volontario la più ampia libertà di esprimere le proprie capacità e specialità nell'ambito delle attività di Protezione Civile.

3. Il GRUPPO si può organizzare in sezioni operative strutturate in funzione delle competenze e risorse disponibili, ed in particolare possono essere individuate Squadre operative e affidati incarichi operativi.
4. Durante le emergenze il GRUPPO, anche strutturato in varie squadre, su indicazione del Sindaco e sotto la guida del Coordinatore operativo, ai sensi del disposto dell'art. 12, comma 5, del D.lgs. n. 1/2018, può prestare i primi interventi come previsti e con le modalità dell'art. 41, comma 2 del sopracitato D.lgs. n. 1/2018.
5. In presenza delle istituzioni ufficialmente preposte a svolgere attività di emergenza e soccorso il GRUPPO si mette a loro disposizione ed opera in stretto raccordo con le stesse.
6. Durante lo svolgimento delle attività approvate e programmate, il GRUPPO gestisce in autonomia tali attività, informando preventivamente il Sindaco, anche tramite la struttura comunale di protezione civile.

Art. 15 - Sede Operativa, attrezzature/dotazioni tecniche, vestiario e DPI

1. Il Comune assegna al GRUPPO una sede operativa. Le spese ordinarie e straordinarie di manutenzione sono a carico del Comune.
2. I volontari del GRUPPO sono autorizzati all'uso dei locali, dei materiali, dell'abbigliamento tecnico, delle attrezzature e dei veicoli comunali loro affidati, secondo la specifica disciplina del Comune, in maniera compatibile con l'operatività del Gruppo, per l'espletamento dei compiti di protezione civile disposti dalla struttura di protezione civile comunale.
3. Il Comune, con specifiche modalità dallo stesso definite, fornisce al GRUPPO mezzi e attrezzature tecniche ritenute necessarie e idonee allo svolgimento delle attività del GRUPPO.
4. Il volontario può utilizzare tutti i mezzi e le attrezzature, a disposizione del GRUPPO, secondo le procedure operative e le indicazioni del Coordinatore operativo, fatto salvo il possesso da parte dello stesso di competenze accertate, abilitazioni, certificazioni specifiche e, qualora richieste, patenti di guida.
5. Gli oneri relativi a manutenzioni, riparazioni ed assicurazioni sono a carico del Comune, che esercita la funzione di controllo del buon impiego e conservazione dei beni.
6. Il Comune si rivale sui responsabili per i costi derivanti da eventuali danni causati da uso improprio e negligenza da parte dei volontari iscritti.
7. Al GRUPPO possono essere concesse in uso attrezzature tecniche e mezzi resi disponibili al Comune da parte di altri soggetti/enti.

Art. 16 - Norme amministrative e finanziarie

1. Il Comune, mediante i propri uffici, cura la gestione amministrativa del GRUPPO, in conformità a quanto previsto dall'art. 35, comma 1, lettera a) del D.lgs. n. 1/2018.

2. Nel bilancio del Comune sono previsti:
 - capitoli di entrata in cui saranno introitate le somme eventualmente provenienti da contributi, Enti, sponsorizzazioni, donazioni ecc.;
 - capitoli di spesa su cui dovranno essere previsti i fondi sui quali verranno imputati gli oneri relativi all'attività di gestione del GRUPPO.
3. Tali risorse saranno assegnate e gestite secondo quanto disposto dalle normative in materia.
4. Il Comune ai sensi del comma 1) provvede al deposito degli atti e all'aggiornamento delle informazioni al RUNTS, ai sensi dell'articolo 20 del D.M. 106/2020, in quanto compatibile.

Art. 17 - Commissione elettorale

1. Il Consiglio Direttivo in carica fissa la data delle elezioni e nomina la Commissione elettorale estraendola a sorte tra i volontari effettivi che ne danno disponibilità.
2. La Commissione elettorale è composta da tre volontari del Gruppo che non intendono candidarsi alle cariche per le quali si svolgono le elezioni.
3. La Commissione elettorale nomina, al suo interno, un Presidente che ha il compito di convocare le riunioni, registrare le decisioni prese, sovrintendere e coordinare l'attività elettorale.
4. La Commissione elettorale ha il compito di organizzare e gestire, in accordo con le disposizioni del Regolamento interno, le elezioni dal momento della nomina della commissione elettorale stessa, sino alla proclamazione degli eletti e precisamente è tenuta a:
 - verificare ed aggiornare la lista dei Volontari che hanno diritto al voto;
 - controllare il rispetto delle modalità e dei tempi di presentazione delle candidature;
 - convalidare le candidature;
 - controllare la correttezza delle operazioni elettorali;
 - effettuare lo spoglio delle schede elettorali;
 - proclamare gli eletti.
5. Le decisioni della Commissione elettorale, relativamente ai punti di cui al comma precedente non sono impugnabili.

Art. 18 - Candidature e votazioni

1. Ogni volontario effettivo può candidarsi ad una delle due cariche del Consiglio direttivo (Coordinatore operativo e Vice-Coordinatore) di Protezione Civile.
2. Non sono ammesse singole candidature a più cariche.
3. Le candidature devono essere presentate alla Commissione elettorale, che le espone in bacheca al più presto, dopo averne accertato l'ammissibilità, almeno sette giorni prima della data delle elezioni.

4. La Commissione elettorale espone in bacheca e pubblicizza la data e gli orari di apertura del seggio.
5. Ad ogni volontario effettivo, verrà consegnata una scheda su cui potrà indicare, un solo nominativo per ogni carica elettiva presente elettorale (Coordinatore operativo e Vice-Coordinatore).

Art. 19 – Elezioni

1. Le cariche elettive del Gruppo sono nominate direttamente dai volontari effettivi con il sistema maggioritario a turno unico.
2. Il turno elettorale si svolge in un solo giorno.
3. Le schede elettorali sono predisposte dalla Commissione elettorale come segue:
 - intestazione indicante gli estremi dell'elezione;
 - elenco dei candidati;
 - eventuale timbro del Gruppo e sigla di un membro della Commissione.
4. La Commissione definisce gli orari di apertura del Seggio elettorale.
5. In particolare, all'atto delle votazioni e dello spoglio, la Commissione Elettorale deve:
 - consegnare una, ed una sola, scheda al volontario che si presenta al seggio;
 - verificare la presenza, di un solo consenso per ogni carica presente (Coordinatore operativo e Vice-Coordinatore);
 - verificare, come prima operazione, all'atto dell'apertura dell'urna, la corrispondenza tra il numero di firme sulla lista ed il numero delle schede presenti nell'urna; in caso di mancata corrispondenza, annullare le elezioni senza procedere allo spoglio.
6. Lo spoglio delle schede deve essere fatto solo ed esclusivamente dalla Commissione elettorale.
7. Tutti i volontari hanno diritto ad assistere alle operazioni di spoglio e verifica dei voti, senza interferire con lo svolgimento dei compiti della Commissione elettorale.
8. Al termine dello spoglio, la Commissione elettorale presenta i risultati del voto elencando, su uno specifico verbale, tutti i volontari ed il numero di voti ricevuto e indicando esattamente chi è stato eletto.
9. In caso di parità di voti, si procede a ballottaggio.

Art. 20 – Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si applica la normativa vigente ed in particolare il D.lgs. 1/2018, la Legge regionale n. 27/2021, le direttive applicative, nonché le rispettive successive modificazioni.

2. Quanto alla disciplina di dettaglio relativa alle modalità di organizzazione, presenze minime e specifiche attività del Gruppo, si rinvia a successivo atto da adottarsi a cura del Sindaco o suo delegato.
3. Il presente atto sostituisce il Regolamento Comunale di Volontariato di Protezione Civile approvato con Delibera di Consiglio comunale n. 32 del 05.06.2007 ed entra in vigore non appena divenuta esecutiva la delibera di approvazione.

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE TOTALE DI QUANTO CONTENUTO NEL REGOLAMENTO INTERNO DEL GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE DI COLOGNO MONZESE.

Il/la sottoscritt _____, nato/a il _____ a _____, C.F. _____ con piena responsabilità e consapevolezza, nonché totale autonomia,

DICHIARA

di aver ricevuto copia del Regolamento Interno del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile di Cologno Monzese, nonché

DICHIARA

di accettare tutti gli articoli indicati nel suddetto Regolamento.

Cologno Monzese, lì

Firma

.....